

Testo a fronte



Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Progetto di legge n. 113/12^

“Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)”

<p style="text-align: center;">Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.</p>	<p style="text-align: center;">Progetto di legge n. 113/12[^]</p> <p>Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 5 bis <i>(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)</i></p> <p>1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è anche funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE.</p> <p>2. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.</p> <p>3. L'indennità di cui al comma 2 è pari al 65 per cento di</p>

	<p>quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale regionale distaccato presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.</p> <p>4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:</p> <p>a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;</p> <p>b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.</p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;</p> <p>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni e la soppressione di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.</p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;</p> <p>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni che devono essere</p>

operazioni esistenti.

~~3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.~~

approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.